

STORIA ECONOMICA

ANNO VII - FASCICOLO I



Edizioni Scientifiche Italiane

SOMMARIO

ANNO VII (2004) - N. 1

<i>Ricordo di Luigi De Rosa</i> di Antonio Di Vittorio	pag. 5
<i>Articoli</i>	
C. BARGELLI, <i>Dai campi alla fabbrica. La genesi del polo agro-alimentare parmense tra l'unità e il primo conflitto mondiale</i>	» 7
F. BOF, <i>Fascismo e assistenza tecnica alle Casse rurali del Friuli (1935-39)</i>	» 53
L. DE ROSA, <i>Porti e commerci mediterranei tra '400 e '500</i>	» 95
P. PECORARI, <i>In margine all'abolizione della riscontrata nel 1891: nuovi documenti d'Archivio</i>	» 113
<i>Ricerche</i>	
R. ROSSI, <i>Il mercato laniero nel Regno di Napoli nella prima metà del secolo XVII: la produzione della «paranza» di Sulmona</i>	» 141
<i>Storiografie a confronto</i>	
D. MANETTI, <i>Storiografia d'industria e d'impresa in Italia e Spagna in età moderna e contemporanea</i>	» 175
<i>Ricordo di un Maestro</i>	
L. DE ROSA, <i>Epicarmo Corbino (1890-1984)</i>	» 193
<i>Recensioni</i>	
H. BARTOLI, <i>Historie de la pensée économique en Italie</i> (L. De Rosa)	» 211
S. GARFIELD, <i>Il malva di Perki. Storia del calore che ha cambiato il mondo</i> (D. Manetti)	» 215
P. MALTESE-P. OLIVIERI-F. PROTOSPATARO, <i>Il Polipropilene: una storia italiana</i> (D. Manetti)	» 216
<i>Libri ricevuti</i>	» 219

IN MARGINE ALL'ABOLIZIONE
DELLA RICONTRATA NEL 1891:
NUOVI DOCUMENTI D'ARCHIVIO

1. Gioverà muovere da alcuni dati di fatto. Fino al 1° maggio 1866, quando nel Regno d'Italia viene introdotto il corso forzoso, i biglietti di ciascun istituto di emissione (Banca nazionale nel Regno d'Italia, Banca nazionale toscana, Banca toscana di credito per le industrie e il commercio, Banco di Napoli e Banco di Sicilia) hanno carattere fiduciario. Ciò implica che in qualsiasi momento possono essere barattati con moneta metallica presso gli sportelli dell'istituto emittente. Dopo il 1° maggio 1866, mentre i biglietti a corso forzoso della Banca nazionale sono accettati in pagamento in tutto il Regno, quelli delle banche minori, mancando di «circolabilità nazionale» ed essendo «mezzi legali spendibili soltanto nelle rispettive aree di competenza regionale», devono, a richiesta, essere convertiti in biglietti della Nazionale. L'operazione di regolamento multilaterale e di compensazione reciproca tra i diversi istituti è detta riscontrata¹.

Stanti le condizioni di favore riservatele, la Banca nazionale è in grado di far fronte con propri biglietti alle richieste di baratto da parte delle «banche regionali», mentre queste ultime, per effettuare la riscontrata, devono sovente attingere alle proprie riserve metalliche oppure procurarsi biglietti della Nazionale. Per attenuare la disparità, il decreto 2 maggio 1866, n. 2874, dispone che la Nazionale non presenti al baratto giornaliero biglietti e fedeli di credito per somme superiori a un dodicesimo della riserva metallica immobilizzata da ciascun istituto. La logica che soggiace al dettato punta a ridurre la conflittualità (o eccesso di concorrenza) tra istituto e istituto². L'obiettivo

¹ BANCA D'ITALIA, *Storia delle operazioni degli istituti di emissione italiani dal 1845 al 1936 attraverso i dati dei loro bilanci (con appendici)*, a cura di R. DE MATTEA, Roma 1990 (Studi e ricerche sulla moneta, II/1), pp. 69-70.

² G. DI NARDI, *Le banche di emissione in Italia nel secolo XIX*, Torino 1953, pp. 211-212.

però non viene raggiunto³, e sorgono anzi nuove controversie, che inducono il governo a promuovere delle convenzioni bilaterali tra istituti, come nel 1872 e nel 1873 tra la Banca nazionale nel Regno d'Italia e la Banca nazionale toscana⁴.

La legge bancaria 30 aprile 1874, n. 1920, che istituisce il Consorzio degli istituti di emissione (con la caduta dello Stato pontificio anche la Banca romana entra a far parte del sistema), cui è «riservata esclusivamente la facoltà di emettere biglietti e di sostituire alla carta emessa per conto del Tesoro dalla Banca nazionale una carta garantita dal Consorzio»⁵, detta pure norme per regolare il cambio dei biglietti, specificando che gli istituti sono obbligati a rimborsare le rispettive banconote in carta consorziale (a corso forzoso) o in moneta metallica. La via delle intese bilaterali resta comunque aperta, nel senso che il rimborso tra banche deve avvenire sulla base di convenzioni approvate dal governo. Se entro tre mesi dalla pubblicazione della legge i soggetti obbligati non avranno ottemperato all'obbligo, vi provvederà il governo. Come dire che s'impone per legge di assicurare il cambio dei biglietti al pubblico, mentre tramite convenzione si disciplina la riscontrata tra banche⁶. È peraltro da notare che, se in regime di convertibilità ogni banca dispone di un «margine di credito» scaturente dal fatto che i clienti non esigono contemporaneamente il baratto in moneta metallica, altrettanto accade in regime di corso forzoso per il cambio in biglietti consorziali della restante carta bancaria. Inoltre, per assicurare la conversione, occorre mantenere un limite minimo («legale») di riserva metallica o equiparata, pari al terzo della circolazione dei biglietti, da innalzarsi se le richieste di conversione aumentano «in misura eccessiva». Il che subordina la possibilità di accrescere gli affari bancari al periodo di giacenza media dei biglietti

³ Cfr. ad esempio il duro contenzioso apertosi tra la Banca nazionale nel Regno d'Italia e il Banco di Napoli sull'interpretazione da dare al decreto del 2 maggio 1866: L. DE ROSA, *Storia del Banco di Napoli istituto di emissione nell'Italia unita (1863-1926)*, I, *L'espansione: 1863-1883*, Napoli 1989, pp. 138-141. Inoltre, sui rapporti in materia di riscontrata tra il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca romana, la Banca nazionale toscana e la Banca toscana di credito per le industrie e il commercio: *ibid.*, pp. 182-198.

⁴ «Annali dell'industria e del commercio», 14 (1880), p. 16; A. QUARTA, *[La] Legge sulla circolazione cartacea e le sei banche di emissione*, Torino 1880, p. 123; A. MONZILLI, *Note e documenti per la storia delle banche di emissione in Italia*, Città di Castello 1896, pp. 546-548.

⁵ C. SUPINO, *Storia della circolazione cartacea in Italia dal 1860 al 1894*, Torino 1895, p. 49.

⁶ DI NARDI, *Le banche di emissione*, pp. 212-213.

presso il pubblico, e spiega pure l'interesse delle banche a ritardare l'operazione. Invece, relativamente alla riscontrata fra banca e banca, essendo la «perfetta compensazione» bilaterale l'eccezione e non la regola, continua a incombere sugli istituti minori il rischio di essere costretti a intaccare la propria riserva⁷.

Non essendo state stipulate nei tempi indicati le convenzioni previste dalla legge del '74, il governo interviene con apposito regolamento, reso esecutivo con regio decreto 23 settembre 1874, n. 2221, in forza del quale (art. 1) si stabilisce che la riscontrata avvenga il giovedì di ogni settimana, mentre la differenza fra biglietti a debito e a credito sia pagata dall'istituto debitore in carta inconvertibile o mediante mandato riscotibile «entro il termine massimo di 7 giorni» a un tasso pari a quello di sconto. Il che non esclude (art. 5) la possibilità di stipulare accordi speciali «per risolvere casi straordinari e per eliminare preesistenti cumuli di biglietti» giacenti in cassa⁸.

Un successivo regolamento del 21 gennaio 1875 prescrive alle banche «di non [...] limitare a meno di 4 ore al giorno l'apertura degli sportelli per il cambio dei propri biglietti in biglietti consorziali», dettando nel contempo norme per la riscontrata tra banche e Tesoro, e imponendo che il cambio dei biglietti da parte di quest'ultimo possa essere chiesto solo «ogni 10 giorni e per somme non superiori a 2 milioni di lire per la Banca nazionale e per il Banco di Napoli, e ad un milione per gli altri istituti, differendo ai giorni successivi l'eventuale eccedenza»⁹. Come dire che il rigore della riscontrata viene attenuato, mentre si mantiene il doppio regime di operatività, per i privati e per le banche di emissione, ond'è che, se i primi conservano il diritto di esigere in qualsiasi momento il cambio dei biglietti in moneta consorziale e, teoricamente finché vige il corso forzoso, anche in valuta metallica, le seconde sono tenute al baratto settimanale¹⁰.

Tra la legge consorziale del 1874 e il ritorno alla convertibilità metallica (1883) il baratto complessivo dei biglietti segna una crescita rilevante, passando da poco più di 592 a oltre 1.411 milioni di lire¹¹. La parte più cospicua (da un quarto a un terzo in media) riguarda la riscontrata con la Nazionale, che, per giudizio corrente nella pubblici-

⁷ DI NARDI, *Le banche di emissione*, pp. 209-211; E. VITALE, *La riforma degli istituti di emissione e gli «scandali bancari» in Italia, 1892-1896*, I, Roma 1972, pp. 39-40.

⁸ Cfr. DE ROSA, *Storia del Banco di Napoli istituto di emissione*, I, pp. 294-295, che analizza le procedure per la riscontrata concordate tra gli istituti consorziati.

⁹ DI NARDI, *Le banche di emissione*, p. 213.

¹⁰ DI NARDI, *Le banche di emissione*, p. 214.

¹¹ DI NARDI, *Le banche di emissione*, pp. 231-236 (tabelle 53-55).

stica coeva, vi fa ricorso per «soffocare gli istituti minori, costretti a subire oneri gravosissimi» onde adempiere al cambio dei rispettivi biglietti¹². Le maggiori richieste di baratto sono rivolte alla Banca romana e alla Banca toscana di credito per le industrie e il commercio, in quanto caratterizzate da un ristretta «zona di circolabilità»¹³, ostacolo che, nel caso della Banca romana, risulta aggravato sia dalla sua «maggiore circolazione in cifra assoluta», sia dalla condizione di soggetto attivo prevalentemente nella capitale, peculiarità, questa, che accentua il bisogno di effettuare pagamenti in ogni parte del Regno. Analoghi ostacoli incontra la Banca nazionale toscana, mentre meno grave risulta il problema per il Banco di Napoli, disponendo esso di una più fitta e articolata rete di filiali, includente Venezia, Milano e Torino¹⁴.

Un ulteriore svantaggio per gli istituti minori viene dalle operazioni speciali (arbitraggi sulla rendita, risconto di cambiali e aperture di credito in conto corrente ottenute in 'corrispettivo' della riscontrata), cui fanno ricorso per procurarsi i mezzi necessari al baratto¹⁵. Nel 1875 gli arbitraggi sulla rendita, considerati «impieghi diretti», vengono vietati alle banche di emissione, perché comportano «rischi incompatibili con la loro funzione» e turbano «notevolmente» il mercato dei titoli. Ciò nondimeno, in momenti di particolare difficoltà, alcune di esse continuano a farvi ricorso, come la Banca romana, che dopo il '75 ripetutamente acquista su piazza rendita italiana, pagandola con proprie banconote e rivendendola subito dopo fuori piazza, onde procurarsi biglietti del Consorzio o della Nazionale. Nel medesimo modo operano il Banco di Napoli e la Banca nazionale toscana, con la conseguenza di alimentare la speculazione e di immettere in un mercato già instabile¹⁶ ulteriori *input* di instabilità.

Dopo l'abolizione del corso forzoso (legge 7 aprile 1881, n. 133,

¹² Il giudizio che gli istituti minori siano esposti al rischio di una «continua e non sempre giustificata richiesta di cambio da parte degli istituti maggiori» verrà recepito dalla relazione della commissione generale del bilancio sul disegno di legge presentato dal ministro delle Finanze, Colombo, di concerto col ministro del Tesoro, Luzzatti, nella tornata del 28 maggio 1891 (Camera dei deputati, XVII legislatura, I sessione 1890-91, *Documenti*, CCXXX, n. 142-A, p. 5).

¹³ DI NARDI, *Le banche di emissione*, pp. 234-235.

¹⁴ DE ROSA, *Storia del Banco di Napoli istituto di emissione*, I, pp. 436-453. Sulle operazioni di riscontrata tra il Banco di Napoli, la Banca nazionale nel Regno d'Italia e la Banca romana dopo l'abolizione del corso forzoso: *ibid.*, pp. 514-522

¹⁵ DI NARDI, *Le banche di emissione*, pp. 239-241.

¹⁶ A. VOLPI, *Breve storia del mercato finanziario italiano dal 1861 a oggi*, Roma 2002, pp. 14-21.

divenuta operativa nel 1883)¹⁷, si registra un notevole incremento della spesa pubblica, sia statale (specialmente ferroviaria e militare) che locale, fronteggiato con l'aggravio dell'imposizione indiretta e con l'accensione di nuovi debiti, nonché con l'espansione dei crediti e degli sconti bancari, che interessa anche gli istituti di emissione, i quali, del resto, premono in vario modo sul governo e sul Parlamento per ottenere ripetute proroghe del corso legale (introdotto nel '74) della cartamoneta, adoperandosi pure per l'innalzamento del rapporto fra medio circolante e riserva metallica, nonché tra medio circolante e capitale sociale¹⁸. Le pressioni giungono a 'buon fine' con il regio decreto 12 agosto 1883, n. 1592, che autorizza l'emissione di biglietti anche prescindendo dal vincolo del triplo della riserva metallica e/o del capitale versato, ma a condizione di «un contemporaneo e corrispondente accrescimento della riserva metallica», e inoltre a patto che l'emissione eccedente i limiti legali, in quanto pienamente garantita, non superi il 40 per cento del capitale, cautela, quest'ultima, che viene meno col regio decreto 30 novembre 1884, n. 2857¹⁹. Entrambi i citati decreti, convertiti nella legge 28 giugno 1885, n. 3167, sono giudicati in letteratura «un vero *colpo di stato* bancario del ministro Magliani»²⁰, perché segnano un cedimento alle richieste degli istituti di emissione e innescano una spirale espansiva della circolazione e del credito, favorita sia dalla quantità di oro e d'argento immessa nel Paese dal prestito per l'abolizione del corso forzoso, sia dall'afflusso di crediti esteri a breve²¹.

In siffatto contesto di inflazione creditizia («sorretta dal raddoppio [o quasi] della circolazione di cartamoneta degli istituti di emissione in sostituzione dei biglietti di Stato ex consorziali, via via ritirati in applicazione della legge sulla abolizione del corso forzoso, oltre che dalla complice tolleranza»²² del governo), per andare incontro

¹⁷ Il regio decreto 1° marzo 1883, n. 1218, fissa al 12 aprile 1883 il giorno di cessazione del corso forzoso dei biglietti a carico dello Stato.

¹⁸ G. MORI, *L'economia italiana dagli anni Ottanta alla prima guerra mondiale*, in *Storia dell'industria elettrica in Italia*, I, *Le origini. 1882-1914*, a cura di ID., Roma-Bari 1992, p. 34. Cfr. E. CORBINO, *Annali dell'economia italiana*, III, 1881-1890, Milano 1982², pp. 371, 383; G. BROSIO-C. MARCHESE, *Il potere di spendere. Economia e storia della spesa pubblica dall'unificazione ad oggi*, Bologna 1986, p. 178.

¹⁹ Cfr. VITALE, *La riforma degli istituti di emissione*, I, p. 40.

²⁰ A. CONFALONIERI, *Banca e industria in Italia 1894-1906*, I, *Le premesse: dall'abolizione del corso forzoso alla caduta del Credito mobiliare*, Bologna 1979, pp. 15, 74 nota 32.

²¹ CONFALONIERI, *Banca e industria*, I, pp. 24-25.

²² MORI, *L'economia italiana*, p. 47.

alle difficoltà della Banca romana, la Nazionale negozia con essa un accordo (1885), in base al quale s'impegna «a immobilizzare nelle proprie casse fino a 4,5 milioni di biglietti, ottenendo dal governo di poter emettere propri biglietti per un pari importo non soggetti al pagamento della tassa di circolazione»²³. Il 'rimedio' si rivela però poco efficace, tanto più che, a partire dal 1887, in piena crisi agraria e a ridosso della guerra commerciale con la Francia, comincia a divenire preoccupante il deflusso dei capitali stranieri, mentre prendono a succedersi, con «cadenza quasi annuale», varie crisi bancarie con caratteristiche pressoché uguali: «una causa accidentale; un ribasso della rendita all'estero superiore a quello registrato all'interno; una domanda crescente di baratto dei biglietti in metallo; un peggioramento progressivo del cambio; una maggiore esportazione di metalli preziosi»²⁴. In pari tempo la circolazione continua a crescere e gli istituti di emissione finiscono col ridurre sempre più le proprie riserve metalliche di garanzia. Il deteriorarsi della situazione trova riscontro nell'andamento della bilancia commerciale e della bilancia dei pagamenti con l'estero, entrambe caratterizzate da saldi passivi (i secondi meno gravosi dei primi, soprattutto per l'apporto delle rimesse degli emigrati), che proprio nel 1887 raggiungono la soglia di massima criticità.

Nel 1890, su sollecitazione del secondo governo Crispi, un nuovo accordo in materia di riscontrata viene stipulato dalla Banca nazionale, la quale porta da 4,5 a 6 milioni il fondo dei biglietti «immobilizzati» della Banca romana e apre «in favore» di quest'ultima un conto corrente «al 4 per cento per la somma di 9 milioni»²⁵.

2. Caduto Crispi e subentrato gli Rudinì (9 febbraio 1891), la situazione non migliora. Infatti, il nuovo ministro del Tesoro, Luigi Luzzatti, pur riconoscendo l'urgenza di «regolare il credito» in modo che tutti gli istituti siano «*coordinati fattori e organi essenziali della circolazione*, sostituendo al metodo delle *concorrenze non disciplinate*, che li logorano nel disputarsi gli affari e negli attriti della riscontrata, quello della cooperazione intesa a custodire i più vitali interessi del paese»²⁶,

²³ E. TUCCIMEI, *L'ordinamento e le operazioni della Banca nazionale nel Regno d'Italia*, in *Ricerche per la storia della Banca d'Italia*, I, Roma-Bari 1990 (Collana storica della Banca d'Italia. Contributi, 1), p. 257.

²⁴ TUCCIMEI, *L'ordinamento e le operazioni*, p. 258 nota 140, che cita SUPINO, *Storia della circolazione cartacea*, p. 87.

²⁵ TUCCIMEI, *L'ordinamento e le operazioni*, p. 258 nota 144.

²⁶ L. LUZZATTI, *Memorie tratte dal carteggio e da altri documenti*, II, 1876-1900, Bologna 1935, p. 305.

non si allontana dalla tradizionale logica del compromesso. Cerca di approfittarne il governatore della Banca romana, Bernardo Tanlongo, il quale, forse anche contando sulla sua amicizia con il ministro²⁷, moltiplica le insistenze affinché il governo modifichi, e preferibilmente abolisca, il regime della riscontrata.

Illuminante è in proposito una sua lettera inedita del 20 febbraio 1891²⁸, nella quale richiama l'attenzione del Luzzatti sulle «gravissime condizioni fatte» alla Banca romana dalla riscontrata con la Banca nazionale. In particolare, il Tanlongo fa osservare al ministro che, «recentemente, in conseguenza di pressanti rimostranze», si è tentato un espediente nella speranza, da lui non condivisa, di pervenire a un diverso *modus vivendi* tra i due istituti. In altri termini si è convenuto, «in via di esperimento», che la Nazionale, «oltre al mantenere la giacenza dei milioni in biglietti della Banca romana, restando per questa quota esente dalla tassa di circolazione per altrettanto di suoi biglietti», avrebbe tenuto in conto corrente altri 9 milioni «contro il pagamento

²⁷ Come dimostra *ad abundantiam* ciò che rimane del carteggio privato tra i due: VENEZIA, ARCHIVIO LUIGI LUZZATTI (=ALV), b. 171, fasc. *Banca romana*, Sezione A, *Memorie e corrispondenza (1874-1894)*, lettere di Bernardo Tanlongo a Luigi Luzzatti, 20 giugno 1891, 21 luglio 1891, 11 maggio 1892, 14 luglio 1892, 8 ottobre 1892, 14 ottobre 1892; *ibid.*, Sezione B, *Corrispondenti di Luigi Luzzatti*, lettere di Luigi Luzzatti a Bernardo Tanlongo, 8 giugno [1891], 14 ottobre [1891], 15 [non 11, come erroneamente figura nella copia] luglio [1892]; inoltre, v. i biglietti di visita del Tanlongo al Luzzatti, 3 e 22 marzo 1891. A titolo esemplificativo, merita citare un passo della lettera scritta dal Tanlongo al Luzzatti il 14 luglio 1892: «Io non sto troppo bene con i miei dolori artritici, che mi hanno anche indebolito di più per lo scarso riposo che si può avere, perché alla notte non si può dormire che pochissimo, ed a sbalzi, mentre il giorno è necessario lavorare continuamente, e per ora debbo sospendere la mia gita a Venezia [dove Luzzatti lo ha invitato], per non correre qualche pericolo di ammalarmi fuori casa. Spero che lei e la sua egregia famiglia godano perfetta salute, ed il sentirlo da lei confermato mi sarà molto grato, lusingandomi che il piccolo [Guido] siasi ristabilito a perfezione. Non so se la signora figlia siasi sgravata, e di che sesso, se ciò è avvenuto, è il neonato, ed in ogni qual modo presenti ad essa i miei ossequi in unione alla sua signora e figli». Del medesimo tenore è la risposta del Luzzatti, 15 luglio 1892: «Ottimo amico, grazie delle sue affettuose parole, e mi duole che la salute sua non le consenta il venire a Venezia. L'avrei visto tanto volentieri. La mia figliuola (che la ringrazia del suo interessamento) si è sgravata felicemente e sta bene. Il mio Guido rifiorisce lentamente. Ella accetti i saluti della mia signora, ci ricordi ai suoi e mi creda suo devotissimo amico Luigi Luzzatti». Su alcuni «favori» bancari chiesti dal Luzzatti al Tanlongo, v. VITALE, *La riforma degli istituti di emissione*, II, p. 306 (raccomandazione perché Sabastiano Tecchio ottenga un prestito agevolato di lire 30.000), 307 (pressioni esercitate, insieme col Nicotera e, sembra, col Chimirri, per far concedere 300.000 lire alla ditta Tardy e Beneck di Savona).

²⁸ ALV, b. 171, fasc. *Banca romana*, Sezione A, lettera di Bernardo Tanlongo a Luigi Luzzatti, 20 febbraio 1891.

dell'interesse del 4 per cento», contribuendo il governo «coll'abbuonare alla stessa Banca nazionale l'1 per cento sulla tassa per eccedenza di circolazione». Essendo l'impegno della Banca romana «enormemente gravoso», in quanto «produttivo d'un interesse a suo carico di lire 360.000» annue, egli, Tanlongo, si è adoperato perché «in corrispettivo si stabilisse almeno la cessazione di ogni altro gravame a nome di riscontrata». Il suo sforzo, però, è rimasto senza esito e, nel suo complesso, «l'esperimento» ha aggravato gli inconvenienti. Infatti, al «danno» dell'annuale pagamento si è sommato quello di una riscontrata che, «più lieve da principio», ha ormai raggiunto le precedenti proporzioni, attestandosi nelle ultime due decadi rispettivamente a 11 e 13 milioni di lire. Ciò non è dipeso da «malvolere», bensì dal fatto che a Roma, «città quasi esclusivamente di consumo», i vari generi pervengono da tutte le province e le operazioni di rimborso si regolano per lo più con effetti bancari scontati «nei luoghi di origine» e, a scadenza, presentati all'incasso nelle sedi locali della Banca nazionale.

D'altra parte, le transazioni commerciali che si effettuano nella capitale e nella provincia di Roma avvengono «nella quasi totalità» tramite biglietti della Banca romana, con la conseguenza che nelle sue casse non affluisce che un «ristrettissimo numero» di biglietti di altre banche, mentre invece, «agglomerandosi» i biglietti «in mano della Nazionale», essa è «nella assoluta impossibilità» di cambiarli per la riscontrata. Al fine di onorare gli obblighi sottoscritti, la Banca romana ha fatto ricorso a operazioni «tassativamente» mirate, ma prive di «pratico risultato», e anzi «con altro non lieve danno», in quanto ha dovuto «sottrarre per questo gran parte della sua circolazione agli aiuti del commercio locale e soggiacere a spese ed a perdite in conseguenza delle operazioni medesime»²⁹.

Se un tale stato di cose durerà a lungo, «l'istinto [di] conservazione» costringerà la Banca romana a limitare le proprie operazioni, onde in proporzione ridurre la circolazione dei suoi biglietti. Limitare le operazioni, però, significherà comprimere «ai minimi termini i nuovi sconti [ed] esigere il pagamento intero delle cambiali alla scadenza», rifiutando

²⁹ Valutazioni e giudizi analoghi si rinvencono in un *Promemoria* del Tanlongo per la Giunta parlamentare incaricata di riferire alla Camera sull'ordinamento degli istituti di emissione, 20 marzo 1884: ROMA, ARCHIVIO STORICO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, *Regno DPLIC [=Disegni, proposte di legge e incarti delle commissioni]*, vol. 382, fasc. 154. Sempre sulle pregresse 'lamentazioni' del Tanlongo, cfr. G. LUZZATTO, *L'economia italiana dal 1861 al 1894*, Torino 1968, pp. 196-199, che si avvale del Di Nardi e dei verbali del consiglio di amministrazione della Banca romana, conservati nell'archivio storico della Banca d'Italia.

qualsiasi rinnovo. Il che avrà effetti paralizzanti sul commercio e sulle industrie locali, «quasi esclusivamente alimentati dall'istituto locale».

Non resta perciò che un solo rimedio, «ovvio e pronto», in linea con quanto si è fatto in altri Stati: abolire la riscontrata, tanto più che, in pratica, essa non viene effettuata che dalla Nazionale. In subordine, la Nazionale potrebbe rispendere subito i biglietti altrui: cesserebbe così «l'agglomeramento» e la riscontrata, pur restando nominalmente operativa, sarebbe indirettamente portata «al nulla, o tutt'al più a ristrettissime quantità». Da un simile provvedimento la Nazionale non trarrebbe alcun danno, perché, rispendendo i biglietti delle altre banche, rispetterebbe la legge, la quale assicura il corso legale alle banconote di tutti gli istituti di emissione, «indistintamente».

3. Non meno significativa è un'ulteriore lettera del 21 maggio 1891³⁰, nella quale, dopo aver evidenziato le crescenti difficoltà dell'istituto nel «sopperire alle esigenze della riscontrata», sia in Roma che nelle 42 rappresentanze, «mantenute con sacrifici non tenui nelle altre province d'Italia», il governatore della Banca romana lamenta che il baratto venga richiesto dalla Nazionale «con assiduità degna di miglior causa». Per dimostrarlo allega i seguenti dati:

Tab. 1 – *Riscontrata decadale della Banca romana con la Banca nazionale nel Regno d'Italia, novembre-dicembre 1890*

Piazze	Novembre 1890			Dicembre 1890		
	10	20	30	10	20	31
Ancona	–	–	71.600	10.500	–	–
Ascoli Piceno	–	19.000	31.000	30.000	45.000	–
Arezzo	14.000	13.675	7.875	16.725	9.950	10.625
Bologna	80.000	106.275	80.000	80.000	80.000	106.575
Cuneo	625	19.925	28.550	13.900	25.250	42.550
Chieti	–	16.175	57.325	13.900	–	32.175
Ferrara	–	–	47.650	–	48.325	–
Forlì	–	–	–	–	–	–
Genova	740.000	807.000	673.000	631.000	–	135.000
Lucca	39.850	39.100	20.150	34.875	30.225	40.900
Macerata	147.925	–	85.725	–	17.250	–
Modena	–	–	50.425	18.850	18.125	16.175
Mantova	–	–	5.425	4.800	18.975	2.050

Segue

³⁰ ALV, b. 171, fasc. *Banca romana*, Sezione A, lettera di Bernardo Tanlongo a Luigi Luzzatti, 21 maggio 1891.

segue Tab. 1

Perugia	31.500	39.000	52.350	103.000	40.600	13.300
Padova	158.600	100.000	68.800	–	138.600	148.525
Piacenza	22.725	34.875	21.350	42.000	34.050	44.775
Parma	–	–	18.200	23.025	35.375	29.750
Pisa	90.700	58.300	48.825	66.075	83.525	97.800
Roma	5.000.725	3.500.150	8.500.550	7.835.275	5.000.225	7.000.525
Rovigo	11.550	10.200	12.250	9.400	8.250	15.525
Torino	409.375	295.000	72.000	492.450	311.925	123.175
Venezia	19.625	21.300	35.300	33.000	47.625	18.200
Verona	5.700	–	–	–	–	–
Vicenza	20.475	15.725	12.025	8.950	30.400	49.800
Totale	6.793.375	5.095.700	10.000.375	9.467.725	6.023.675	7.927.425

Tab. 2 – *Riscontrata decennale della Banca romana con la Banca nazionale nel Regno d'Italia, gennaio-febbraio 1891*

Piazze	Gennaio 1891			Febbraio 1891		
	10	20	31	10	20	28
Ancona	59.350	50.000	99.600	7.250	20.650	102.700
Ascoli Piceno	–	16.750	26.000	32.500	21.800	20.000
Arezzo	10.500	10.125	–	22.650	9.750	17.050
Bologna	80.000	89.250	107.950	80.000	80.000	80.000
Cuneo	1.525	12.800	14.350	16.775	14.675	34.250
Chieti	19.575	17.800	12.950	12.400	7.750	22.125
Ferrara	–	–	37.200	–	36.100	44.775
Forlì	–	–	–	28.925	–	–
Genova	530.000	1.081.000	858.000	776.000	1.041.000	929.000
Lucca	–	62.350	20.100	42.925	40.000	40.400
Macerata	72.250	64.975	24.100	29.250	43.275	40.150
Modena	33.750	40.000	23.500	18.925	37.750	–
Mantova	9.200	9.125	8.900	13.550	22.975	38.150
Perugia	37.000	77.100	31.900	27.700	32.500	34.500
Padova	119.400	146.900	116.200	110.175	71.525	119.125
Piacenza	66.925	45.400	24.725	29.375	31.900	49.750
Parma	30.725	26.175	27.200	23.000	18.700	25.325
Pisa	50.000	48.050	86.750	86.850	69.200	106.450
Roma	6.800.950	4.506.875	7.229.225	5.930.475	6.442.975	6.934.350
Rovigo	18.900	–	–	–	–	–
Torino	–	386.000	517.150	–	156.475	59.025
Venezia	29.675	44.975	43.000	19.475	26.750	–
Verona	7.900	–	–	–	–	7.050
Vicenza	40.375	30.475	22.500	33.100	34.750	50.125
Totale	8.018.000	6.766.125	9.331.300	7.341.300	8.260.500	8.754.300

Tab. 3 - *Riscontrata decennale della Banca romana con la Banca nazionale nel Regno d'Italia, marzo-maggio 1891*

Piazze	Marzo 1891			Aprile 1891			Maggio 1891			
	10	20	31	10	20	30	10	20	30	
Ancona	36.150	19.100	51.400	138.450	88.150	82.750	20.850	20.850	20.850	65.900
Ascoli Piceno	45.600	22.000	36.000	31.000	40.000	22.500	28.800	28.800	28.800	—
Arezzo	44.350	7.650	4.750	12.675	15.875	—	4.800	4.800	4.800	12.800
Bologna	86.225	100.900	88.525	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Cuneo	6.075	11.750	11.475	6.550	15.950	33.150	150	150	150	—
Chieti	18.375	19.250	—	24.650	24.475	28.000	8.575	8.575	8.575	—
Ferrara	50.275	—	—	—	40.675	—	53.500	53.500	—	—
Forlì	—	—	24.275	62.475	—	—	—	—	—	—
Genova	1.298.000	1.001.000	1.224.000	752.000	1.272.000	498.000	637.000	637.000	637.000	559.000
Lucca	32.925	33.850	36.800	28.300	30.650	32.050	30.525	30.525	30.525	61.625
Macerata	64.500	45.225	74.175	100.375	44.075	—	—	—	—	—
Modena	41.550	39.800	27.900	24.625	38.975	57.000	40.000	40.000	40.000	20.300
Mantova	3.425	6.350	12.025	10.400	15.050	48.825	6.900	6.900	6.900	—
Perugia	12.900	18.000	22.600	16.900	12.700	49.200	22.150	22.150	22.150	17.200
Padova	100.800	116.775	112.800	138.125	114.150	100.000	147.200	147.200	147.200	100.000
Piacenza	27.825	18.075	19.425	19.850	18.200	34.425	25.575	25.575	25.575	20.100
Parma	20.300	18.600	13.550	20.075	15.975	30.150	21.725	21.725	21.725	—
Pisa	75.575	28.350	25.450	50.875	48.000	31.625	56.075	56.075	56.075	58.050
Roma	8.500.075	6.051.275	5.141.600	5.727.575	6.505.575	4.508.750	3.009.025	3.009.025	3.009.025	10.459.300
Rovigo	23.750	13.750	16.900	12.050	7.250	—	9.975	9.975	9.975	10.050
Torino	433.625	585.725	169.975	30.975	376.500	47.775	60.875	60.875	60.875	376.825
Venezia	30.550	15.250	27.350	35.100	60.725	41.125	58.475	58.475	58.475	—
Verona	8.025	7.600	—	9.300	4.575	—	10.425	10.425	10.425	—
Vicenza	45.900	37.000	27.825	—	—	—	23.050	23.050	—	—
Totale	11.006.775	8.217.275	7.168.800	7.332.325	8.869.525	5.725.325	4.355.650	4.355.650	4.355.650	11.841.150

Il Tanlongo prosegue asserendo che la Nazionale opera in violazione delle «precedenti intelligenze», le quali le impongono di tenere in deposito biglietti della Banca romana per un ammontare di 6 milioni, emettendone «altrettanti dei suoi senza pagamento di tassa di circolazione, né premio al Tesoro per la eccedenza della circolazione stessa», carichi che invece deve sopportare la Banca romana, per essere «quei 6 milioni compresi nella sua circolazione». Inoltre, la Banca romana ha aperto presso la Nazionale un conto corrente «fino a 9 milioni, all'interesse del 4 per cento», giovandosi del fatto che il Tesoro bonifica al maggiore istituto di emissione del Regno l'1 per cento che esso dovrebbe pagargli per l'eccedenza di circolazione, mentre «altrettanti biglietti suoi trovansi impiegati in operazioni retributive all'odierno tasso di sconto del 6 per cento». Ne viene che per la Nazionale il conto corrente della Banca romana, lungi dal rappresentare un «sacrificio», costituisce «un migliore impiego al dieci per cento».

Nonostante ciò, «e forse anche in vista di queste vantaggiose condizioni», l'accentramento dei biglietti continua con sempre «vigoroso impulso», data «la vasta rete di riscossioni» della Nazionale in tutte le piazze d'Italia e dati pure i suoi «cospicui giornalieri incassi nello esercizio delle tesorerie e nelle stanze di compensazione». Non rispondendo i biglietti degli altri istituti, essa «agglomera quella quantità di biglietti degli altri che più le talenta, per poi presentarli al cambio». Questa è la realtà «autorizzata, sebbene non imposta, da una disposizione legislativa d'impossibile attuazione, specialmente per la Banca romana, che opera nella capitale del Regno». Se anche il Tesoro, «che più di tutti ne avrebbe il diritto», seguisse il medesimo criterio e presentasse ogni dieci giorni alle banche le rispettive banconote per il cambio in biglietti di Stato o in moneta metallica, nessuna banca, compresa la Nazionale, potrebbe resistere per più di un mese. Il Tesoro però non agisce così, «perché, avendo il governo, per ragioni di [...] ordine molto superiore, concesso alle banche il diritto alla emissione con circolazione [...] a corso legale», riceve e rispende i biglietti, «promiscuamente nei diversi servizi dello Stato, per non intralciare il loro corso naturale». Confligge con tale modello la Banca nazionale, perché, pur traendo il diritto all'emissione da una «concessione governativa», cerca di spingere alla rovina i concorrenti, «paralizzando i benefici effetti di una legge d'ordine e d'interesse generale». Inoltre, mentre afferma di nutrire poca fiducia nel biglietto della Banca romana, sostenendo «di non volerlo rispendere [...], fa di tutto per screditarlo», sino «all'azione più odiosa che possa immaginarsi»: tenere affissi dei cartelli «coi quali si annunzia al pubblico che non si rilasciano

chèques o vaglia gratuiti con biglietti d[ella] Banca romana». A dispetto di siffatto comportamento, però, i biglietti della Banca romana, «godendo sempre inalterata la pubblica fiducia, seguitano ad avere il loro corso naturale», la qual cosa non esclude che, «in specie presso le rappresentanze», qualche negoziante sia «costretto a presentarli al cambio», non potendo giovarsene per vaglia finalizzati alla trasmissione di fondi. D'altra parte, «se fosse vero quanto si asserisce o si tenta di far credere», e cioè che non esiste più alcuna fiducia nei biglietti della Banca romana, la Nazionale non li «custodirebbe per poi agglomerarli in somme ragguardevoli per ogni decade, onde servirsi come mezzo di offesa», ma li spenderebbe «immediatamente», facendo venir meno ogni rischio. Essa invece vuole «gravitare con tutto il peso della sproporzione delle forze tra i due istituti», resa maggiore dalla «regionalità» dell'istituto romano. Il che vale *a fortiori* se si considera che la «rispesa» non causerebbe alla Nazionale alcun nocumento, essendo il tasso d'interesse sempre lo stesso, indipendentemente dal biglietto col quale effettua le operazioni. Non è dunque la sfiducia «la vera ragione dello studiato agglomeramento dei biglietti» della Banca romana, bensì la preconcepita ostilità verso di essa, ond'è che il governo «riconoscerà questo eccesso e non tollererà che i benefici della legge vengano soppressi per soddisfare a irragionevoli pretese di un ente speciale».

Bastino in proposito alcuni accadimenti «recentissimi», da stimarsi ricordando che nelle prime due decadi di ciascun mese la Banca romana deve riscontrare tre milioni per volta, rinviando alla fine di ciascun mese il «coacervo di tutte le rimanenze assieme all'ultima decade, da cambiarsi nel volgere della prima decade del mese successivo». La Banca ha sempre cercato di «sostenere il gravissimo peso del baratto» e i già citati «elenchi del cambio» (cfr. *supra*, tabelle 1-3) attestano che essa non si è limitata a onorare l'impegno dei tre milioni, ma ha riscontrato «tutto quello che ha potuto». Infatti, alla fine dell'aprile 1891 ha cambiato biglietti per un totale di lire 5.725.325, lasciando ferme altre lire 5.458.000, per il baratto delle quali «eravi tempo sino al giorno 10 del corrente mese di maggio». Coincidendo tale data con la prima decade del mese, «sarebbe stato mestieri cambiare lire 8.458.000, onde saldare il cambio del mese precedente e della decade in corso». Essendo però il 10 maggio domenica, l'operazione è stata anticipata al 9, data in cui si sono cambiate lire 4.355.650; altrettanto si è fatto la mattina dell'11 maggio, e così pure quella del 14, mentre il 18 maggio sono state riscontrate lire 1.458.000, raggiungendo un totale di lire 9.813.650. In base agli accordi vigenti, la

Banca romana sarebbe stata tenuta a barattare non più di lire 8.458.000 (ossia la rimanenza del mese di aprile, pari a lire 5.458.000, con l'aggiunta dei 3 milioni della prima decade di maggio); essa invece si è fatta carico di un importo pari a lire 9.813.650, con una maggiorazione di lire 1.355.650 sui limiti prescritti. Siccome poi il 20 maggio è scaduta la seconda decade del mese, si sarebbe dovuto procedere a un ulteriore baratto di tre milioni. Si è invece riusciti (con «sforzi sovrumani») a cambiare una somma superiore, pari a lire 6.383.150, «perloché, se giusta gli accordi, dal 30 aprile al 20 maggio, si sarebbero dovuti dare 6.000.000», in realtà se ne sono «onorati» 10.738.800, prova inequivocabile della «premura della Banca romana nel soddisfare ad una esigenza superiore al possibile». A nulla comunque è valso l'aver mantenuto una condotta più che 'ortodossa', dato che il 14 maggio la Nazionale ha comunicato alla Banca romana un addebito (con decorrenza 1° maggio) degli interessi al 5,5 per cento sulla somma di lire 5.458.000 non riscontrata il 10 corrente. Si comprende allora

che, se dopo avere dimostrato tutto il buon volere ed ecceduto sempre nel cambio in più di quanto erasi concordato, oltre a sottostare ai gravissimi oneri permanenti, da principio enunciati, si dovessero anche pagare altri interessi sopra titoli, la ripresa dei quali dipende semplicemente dalla volontà del detentore, che può pure a sua voglia accumulare quella quantità che gli piace, sarebbe inutile profittare del privilegio della emissione, poiché a quell'uso sarebbe inerente una perdita enorme.

Pagando infatti il 5,5 per cento alla Banca nazionale, il 2 per cento al governo («fra tassa di circolazione e conguaglio al Tesoro per l'eccedenza») e limitando ad almeno un altro 2 per cento l'aliquota delle spese di amministrazione, consumo dei biglietti e «perdite eventuali», si arriverebbe al 9,5 per cento, mentre lo sconto non rende più del 6 per cento. La qual cosa è «un vero assurdo», tanto più che si pretende questo interesse del 5,5 per cento «per un capitale che non si consegna, ma che resta nelle casse» e di cui la Nazionale dispone *ad libitum*, «senza aggravio di alcuno con la risposta, anzi con suo maggior vantaggio», non pagando essa, in tutte le operazioni che effettua con biglietti altrui, né «tassa di circolazione, né conguaglio al Tesoro per l'eccedenza, come avviene pei biglietti suoi».

Conclude il Tanlongo che, se il governo non porrà rimedio a tali abusi, gli azionisti potranno essere indotti a imporre la «massima costrizione» negli sconti e ad adottare altri mezzi «perniciosi e funesti alla piazza, in un momento nel quale tutti gli sforzi devono convergere ad assestarla e tentare di rialzarla». Egli ha sempre cercato di evi-

tare «gravi perturbazioni finanziarie nella capitale», consapevole del fatto che anche «il semplice annunzio di certe misure straordinarie, nella crisi così cruda che si attraversa, trarrebbe dietro di sé una fallita quasi generale a Roma». Confida perciò che il ministro del Tesoro intervenga con «radicali provvedimenti».

4. E radicali in effetti sono i provvedimenti del Luzzatti, in quanto non si limita a rinnovare il corso legale dei biglietti, ormai prossimo alla scadenza, ma avalla le emissioni abusive, portando da 1 a 4 il rapporto tra capitale e circolazione, con la duplice aggravante di non far rientrare in tale limite le anticipazioni allo Stato e di imporre agli istituti emittenti la reciproca accettazione in pagamento dei biglietti altrui (legge 30 giugno 1891, n. 314)³¹. Inoltre, con un successivo provvedimento (decreto 30 agosto 1891, n. 505), modifica il regime della riscontrata, riconoscendo a ciascun istituto la possibilità di esigere dagli altri, a intervalli non minori di dieci giorni, «il baratto dei rispettivi biglietti», da effettuarsi «soltanto fino alla concorrenza dei biglietti o altri titoli di credito a vista dell'istituto richiedente» che si trovino «nelle casse dell'istituto debitore il giorno della richiesta». Le banconote che dopo il baratto rimangono in possesso dell'istituto creditore devono essere da questo «ripres[e]» nelle proprie operazioni. Ogni istituto, infine, è tenuto ad accettare i biglietti degli altri «anche nelle operazioni facoltative»³². Come dire il venir meno della riscontrata, e dunque dell'unico efficace controllo della circolazione. Ne sono avvantaggiati gli istituti minori, e soprattutto la Banca romana, la quale può inopinatamente accrescere la propria circolazione, passando dai 72 milioni del 1891, ai 112 del 1892, ai 137 del gennaio 1893³³.

Quali le reazioni dei diretti interessati? La Nazionale esprime un

³¹ *Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia*, 3 (1891), pp. 3457-3459; cfr. «L'Economista», 26 luglio e 2 agosto 1891; L. DE ROSA, *Storia del Banco di Napoli istituto di emissione nell'Italia unita (1863-1926)*, II, *La crisi: 1883-1896*, Napoli 1989, pp. 220-225. Sui più generali orientamenti di politica finanziaria ai quali la citata legge si riconduce: L. LUZZATTI, *Problemi della finanza*, Milano 1965, pp. 200-219.

³² *Raccolta ufficiale delle leggi*, pp. 2482-2485. Sull'opportunità di attenuare (non di abolire) i rigori della riscontrata il Luzzatti si è invero già espresso alcuni anni prima: L. LUZZATTI, *Emulazione e progressi delle banche di emissione in Italia*, «Nuova antologia», 86 (1886), pp. 86-104.

³³ Per mantenere in circolazione i suoi biglietti ormai screditati, la Banca romana tenterà di aprire nuovi sportelli nell'Italia settentrionale, ma senza conseguire il risultato propostosi (T. CANOVAI, *Le banche di emissione in Italia. Saggio storico-critico*, Roma 1912, pp. 127, 134).

giudizio sostanzialmente negativo, perché, come dichiara agli azionisti il suo direttore generale Giacomo Grillo,

ciascun istituto può, ad intervalli non minori di dieci giorni, chiedere agli altri il baratto dei rispettivi biglietti esistenti nelle sue casse al giorno della riscontrata. Ma il baratto, che ha luogo nel giorno successivo, può esser fatto soltanto fino alla concorrenza dei biglietti o altri titoli di credito a vista dell'istituto richiedente che si troveranno nelle casse dell'istituto debitore il giorno della richiesta. I biglietti rimasti in possesso dell'istituto creditore, dopo effettuato tale baratto, sono da esso rispesi nelle proprie operazioni. Infine è resa obbligatoria per ciascun istituto l'accettazione dei biglietti degli altri anche nelle operazioni facoltative [...]. Voi sapete quali fossero le idee della vostra amministrazione su questa questione, perché noi avemmo occasione di esporle più volte, specialmente nelle relazioni sugli esercizi 1887 e 1890, e in questa che vi fu letta nell'adunanza straordinaria [del 25 giugno 1891]. Fermi sempre nel principio fondamentale che ogni istituto debba barattare i biglietti propri con quelli dell'istituto creditore, e spendere nelle operazioni i propri, dobbiamo dirvi che il metodo ora attuato, pel quale il baratto dei biglietti viene limitato e gli istituti creditori si trovano costretti a rispendere biglietti altrui, non è certo quello col quale noi avremmo preferito di veder risoluto il problema della riscontrata³⁴.

Di conseguenza, accedendo al «principio fondamentale che ogni istituto debba barattare i biglietti propri con quelli dell'istituto creditore e spendere nelle operazioni i propri», la Nazionale manifesta perplessità sull'adozione di un criterio per il quale il baratto è limitato e gli istituti creditori sono «costretti a rispendere biglietti altrui». Riconosce «gli alti fini» che hanno mosso il governo «a tentare un esperimento» che, ingiustificabile in periodo di corso fiduciario, mantiene «a proprio favore alcune ragioni nel periodo del corso legale, in cui il pubblico è obbligato a ricevere nei pagamenti i biglietti di tutti gli istituti». Ciò nondimeno, trattandosi di «disposizioni attuate in via di esperimento», auspica che il governo le modifichi, ove, alla prova dei fatti, si rivelino «eccessive e contrarie al buon diritto e alla sana pratica bancaria»³⁵.

Il Banco di Napoli, dopo aver fatto presente che il decreto del 30 agosto sanziona accordi intercorsi tra i direttori degli istituti di emissione «dietro invito del governo», fa osservare di aver sempre soste-

³⁴ Relazione sull'esercizio 1891 presentata all'adunanza generale degli azionisti tenuta in Firenze il 29 febbraio 1892, in ALV, b. 128, fasc. *Banche, appunti, memorie*, II, ms. *Riscontrata. Estratti delle relazioni annuali degli istituti di emissione* (d'ora in poi: ALV, b. 128, ms. *Estratti*), ff.1r-2r.

³⁵ ALV, b. 128, ms. *Estratti*, ff. 2r-3r.

nuto che ciascun istituto «fosse obbligato a rispendere i biglietti, non di propria emissione, pervenuti nelle sue casse», chiedendo che il cambio per riscontrata tra istituto e istituto fosse limitato «solo alla quantità di biglietti barattabile», ossia quella che «poteva contrapporsi reciprocamente», e che «fosse eliminato il pagamento della differenza in valuta metallica, facendosi invece obbligo all'istituto soccombente di corrispondere la differenza in biglietti propri, che l'altro sarebbe stato obbligato a rimettere in circolazione»: criteri «i più rispondenti allo scopo di por termine ad uno stato di cose da tutti deplorato, facendo cessare la ragione della lotta fra gl'istituti, la quale non procurava loro che danni e spese, e ingenerava nel pubblico il malcontento e la sfiducia». Il governo ha recepito tale orientamento e, per effetto delle nuove disposizioni, nell'esercizio 1891 la riscontrata non ha avuto («nell'insieme») le stesse proporzioni degli anni precedenti, pur essendo regolata nei primi sette mesi dalla vecchia disciplina³⁶. Infatti, a tutto luglio, le «presentazioni» di titoli del Banco «ammontarono a lire 623.630.463,88, con una media mensile di lire 89.090.066,27, mentre negli ultimi mesi le stesse presentazioni non asciesero che a lire 53.664.410,11, con una media mensile di lire 10.732.882,02». Donde il riconoscimento che le nuove norme «non solo hanno prodotto il vantaggio di non arrecare continue oscillazioni nelle riserve metalliche» degli istituti di emissione, ma hanno «eliminato tutto il movimento di titoli, molte volte artificiale, che gli istituti medesimi erano obbligati a procurarsi con forti spese e grandi pericoli, per conservare, se non accrescere, le proprie riserve»³⁷.

Il Banco di Sicilia, diversamente da quello di Napoli, che accede alla richiesta della Banca romana di abolire la riscontrata e di sostituire la «rispendita del saldo creditore, eseguiti i compensi da biglietto a biglietto», osserva che, per rispettare il precedente dettato normativo, non solo ha mantenuto la circolazione «entro i limiti della sua potenzialità legale, ma in quella altresì dei bisogni reali del commercio». Ascritto quindi a proprio merito di non essersi mai «preoccupato» degli effetti della riscontrata, per essere la sua scorta metallica relativamente «poderosa», così argomenta:

a parte del pregio relativo dei diversi biglietti e della grave considerazione

³⁶ ALV, b. 128, ms. *Estratti*, f. 3r-v.

³⁷ Relazione del consiglio di amministrazione e dei censori al consiglio generale per l'esercizio 1891, in ALV, b. 128, ms. *Estratti*, f. 4r. Per contestualizzare storicamente la posizione del Banco di Napoli: DE ROSA, *Storia del Banco di Napoli istituto di emissione*, I, pp. 455-559.

che, tolto agli istituti il diritto di cambio in valuta effettiva, al regime comune del corso legale si sostituirebbe, per essi soltanto, quello del corso forzoso dei biglietti degli altri; a parte che tale sistema [la nuova normativa] paralizza le riserve, arrestandone l'impinguamento, anzi le espone senza difesa alle falcidie del cambio richiesto dai privati; a parte tutto ciò, giova tener presente, nell'interesse precipuo dell'economia nazionale, che il limite vero, naturale, efficace della circolazione non è quello dato dalla legge col suo massimo, ma dal cambio; mancato il flusso e il riflusso del biglietto dalle casse al mercato e dal mercato alle casse, manca il modo di conoscere esattamente se il mercato sia oppur no saturato di segni rappresentanti moneta o di *quel tale segno*, sicché con sicurezza forse soverchia si mira a raggiungere l'alta meta che la legge, fiduciosa nella robustezza e soprattutto nella prudenza dell'istituto, permette poter raggiungere³⁸.

Ciò nondimeno, il governo ha imposto il principio della «rispendita», ancorché «a titolo di esperimento» e con l'impegno, soprattutto per la Banca romana, di contenere la propria circolazione al disotto del massimo consentito. L'istituto ne prende atto e si adegua³⁹.

Quanto alla Banca nazionale toscana, il gradimento è pieno, come si evince dalla relazione del suo direttore generale sull'esercizio 1891, letta agli azionisti nell'assemblea del 29 febbraio 1892:

Anche la così detta «riscontrata» (parola della quale non abbiamo saputo mai renderci ragione, per quanti sapienti del volgare eloquio abbiamo consultati, ma dei cui effetti non avemmo ragione di non renderci pienamente edotti) trovò sede nella breve legge di proroga del 30 giugno 1891, nel senso che il governo se ne riserbava lo studio e la soluzione, uditi i direttori generali dei sei istituti di emissione. Essa ebbe quella soluzione che ormai tutti sanno, ed a raggiungere la quale concorsero con disinteressata premura gli egregi uomini che sono preposti ai due maggiori fra i nazionali istituti di emissione: noi verremmo meno alle nostre convinzioni se non profittissimo del favorevole incontro per indirizzar loro palesi manifestazioni di pubblico gradimento. Regolata dalle nuove disposizioni [...], la *riscontrata*, ridotta al baratto delle somme rispettivamente giacenti in cassa ed alla rispendita delle esuberanze, cessò di essere fomite di spesa nel secondo semestre suddetto [luglio-dicembre 1891], dal che potete dedurne ragionata conseguenza che il titolo «spese per la riscontrata dei nostri biglietti» deve ritenersi spento sui nostri registri [...]. Noi abbiamo successivamente assistito ad un notevole decremento graduale della circolazione stessa, del quale decremento è da accagionarsi venturosamente il mutato sistema della *riscontrata*, per il cui effetto non rimangono più immagazzinate nel corso di dieci giorni somme egregie da presentarsi simultaneamente al baratto alla scadenza della decade⁴⁰.

³⁸ ALV, b. 128, ms. *Estratti*, ff. 4r-5r. Cfr. R. GIUFFRIDA, *Il Banco di Sicilia*, II, Palermo 1971, pp. 259-271.

³⁹ ALV, b. 128, ms. *Estratti*, ff. 5r-6r.

⁴⁰ ALV, b. 128, ms. *Estratti*, ff. 6r-7r.

Analogo giudizio, per quanto formalmente meno articolato, esprime la Banca romana nel rapporto dell'amministrazione sull'esercizio e sul bilancio del 1891 («Il governo [...], nel rinnovare la concessione del diritto di emissione ai sei istituti che ne erano investiti, fra i quali il nostro, concessione che scadeva il 30 giugno 1891, dettò delle norme che giovarono al pubblico interesse, e fra esse notevoli quelle relative alla riscontrata, per lo che si è potuto tranquillamente impiegare ogni disponibilità nel corrispondere alle pubbliche esigenze»)⁴¹, mentre più sfumato, ma comunque sostanzialmente positivo, è quello della Banca toscana di credito per le industrie e il commercio, come si evince dalla relazione del suo direttore sull'esercizio 1891, letta nell'adunanza del 26 marzo 1892:

La stessa legge del 30 giugno 1891, per la proroga della emissione e del corso legale dei biglietti bancari, abilitava il governo, sentiti i direttori dei sei istituti d'emissione, a stabilire tali modi per la *riscontrata*, o cambio vicendevole, dei biglietti che ne scemassero gli inconvenienti così altamente lamentati. Apriva ciò la via ad accordi che restringevano l'obbligo del baratto per ogni istituto nella misura degli altri biglietti da esso posseduti al chiudersi di ogni decade: ed in fatto poi tali accordi conducevano alla cessazione quasi assoluta di ogni cambio di biglietti fra i vari istituti. Avviamento questo assai deciso a quella comunione ed uniformità che pare debbano informare le disposizioni fondamentali della nuova legge regolatrice della circolazione e che vogliansi riconoscere come il portato necessario delle funzioni monetarie assunte in pari modo dai biglietti emessi dai diversi istituti. A noi, che senza troppo aggravio, avevamo sempre potuto operare il baratto dei nostri biglietti secondo le antiche prescrizioni, l'abolizione di queste ha tuttavia recato grande sollievo di cure e di lavoro⁴².

5. Che l'abolizione della riscontrata sia stata, in quel contesto e in quel momento, un grave errore politico e tecnico è giudizio ampiamente condiviso tra i contemporanei (dall'Ellena al Ferraris, dal Pantano al Roux, dal Pareto all'Alessio, dal Corbino al Plebano)⁴³ e ge-

⁴¹ ALV, b. 128, ms. *Estratti*, f. 8r.

⁴² ALV, b. 128, ms. *Estratti*, f. 7r.

⁴³ Camera dei deputati, XVII legislatura, I sessione, *Discussioni*, 2ª tornata del 26 luglio 1891, p. 4097; M. FERRARIS, *Il problema della circolazione cartacea in Italia*, «Nuova antologia», 115 (1891), pp. 302-327; ID., *Finanza ed economia nazionale*, «Nuova antologia», 121 (1892), pp. 290-320; ID., *La situazione monetaria*, «Nuova antologia», 130 (1893), pp. 654-685; V. PARETO, *Cronaca*, «Giornale degli economisti», s. II, 6 (1893), p. 318 («Accrebbe il male l'abolizione della riscontrata. Ministri più avveduti, o meno colpevoli, sarebbero stati posti sull'avviso dalle difficoltà che incontrava la Banca Romana a barattare i suoi biglietti. Al solito si discorreva di prepotenze delle grandi banche, dei mali della concorrenza; ma come è che non ne sof-

neralmente acquisito in letteratura (dal Candeloro al Manacorda, dal Di Nardi al De Rosa, dal Tuccimei al Bonelli)⁴⁴.

Il Luzzatti ha difeso la sua condotta asserendo, *ex ante* ed *ex post*, che bisognava porre termine alla conflittualità bancaria, non potendosi allora puntare all'unità dell'emissione, né rimanere inerti di fronte alla «selvaggia concorrenza»⁴⁵. Ha pure sostenuto che la vigilanza e ogni azione sulle banche erano prerogativa del Ministero del commercio e che il Tesoro «non vi aveva alcuna parte»⁴⁶, mentre invece, «specie per quel che riguarda[va] la riscontrata e le lotte tra la Romana e la Nazionale, il Tesoro vi ebbe parte prevalente, spesso esclusiva»⁴⁷. Infine, in una *Nota tecnica*⁴⁸ per Antonio Mordini, presidente del Comitato dei Sette, ha cercato di prendere le distanze dal Tanlongo. Il documento, privo di data, risale ai primi giorni dell'ottobre 1893, quasi certamente al 3, come si evince dalla lettera accompagnatoria dello stesso Luzzatti al Mordini⁴⁹. Il testo è dunque redatto dopo

friva la Banca Toscana di Credito, tanto più piccola della Banca Romana? Ci voleva poco ad intendere che un qualche baco doveva rodere quest'ultima. Ma non si volle intendere, perché faceva comodo ignorarlo»); G. ALESSIO, *Commemorazione del membro effettivo Luigi Luzzatti*, «Atti del reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», 87 (1927-28), pt. I, p. 59 nota 1; A. PLEBANO, *Storia della finanza italiana nei primi quarant'anni dell'unificazione*, ristampa a cura di S. BUSCEMA, prefazione di G. PARATORE, III, Padova 1960², pp. 138-139; E. CORBINO, *Annali dell'economia italiana*, IV, 1891-1900, Milano 1982², pp. 276-277.

⁴⁴ G. CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna*, VI, *Lo sviluppo del capitalismo e il movimento operaio*, Milano 1979⁷, p. 413; G. MANACORDA, *Dalla crisi alla crescita. Crisi economica e lotta politica in Italia (1892-1896)*, Roma 1993, p. 52; DI NARDI, *Le banche di emissione*, p. 336; DE ROSA, *Storia del Banco di Napoli istituto di emissione*, II, pp. 225-226; TUCCIMEI, *L'ordinamento e le operazioni*, pp. 259-260; F. BONELLI, *Luigi Luzzatti e la Banca d'Italia (1893-1914)*, in *Luigi Luzzatti e il suo tempo. Atti del convegno internazionale di studio (Venezia, 7-9 novembre 1991)*, raccolti da P. L. BALLINI e P. PECORARI, Venezia 1984, p. 284.

⁴⁵ In questi termini si esprime poco più di un mese prima di abolire la riscontrata: Atti parlamentari, Camera dei deputati, XVII legislatura, I sessione, *Discussioni*, 2^a tornata del 26 luglio 1891, p. 4098.

⁴⁶ ALV, b. 30 (vecchia numerazione), fasc. *Monzilli Antonio*, lettera «riservatissima personale» di Antonio Monzilli a Concino Concini, 24 agosto 1896. Cfr. LUZZATTI, *Memorie*, II, pp. 358-360.

⁴⁷ ALV, b. 30 (vecchia numerazione), fasc. *Monzilli Antonio*, lettera «riservatissima personale» di Antonio Monzilli a Concino Concini, 24 agosto 1896. Dello stesso Monzilli, che prima è coinvolto nel processo Tanlongo per corruzione e complicità in peculato, poi assolto nel luglio 1894, v. pure il volume *Note e documenti per la storia*, pp. XXX-716.

⁴⁸ ALV, b. 171, fasc. *Banca romana*, Sezione A, copia con correzioni autografe del Luzzatti.

⁴⁹ LUZZATTI, *Memorie*, II, p. 361.

il varo della legge giolittiana 10 agosto 1893, n. 449, che dà vita alla Banca d'Italia, vale a dire in un momento in cui le vicende relative allo scandalo della Banca romana⁵⁰ chiamano in causa, direttamente o indirettamente, anche la sua 'responsabilità politica' di ministro del Tesoro, soprattutto per lo strisciante sospetto di speciali accondiscendenze e/o riguardi da lui usati nei confronti del Tanlongo⁵¹.

Il Luzzatti esordisce negando di aver mai dato al governatore della Banca romana «alcun incarico di Tesoro», mentre, al contrario, d'intesa con il ministro del Commercio Chimirri⁵², si è adoperato per svincolare l'istituto «dai troppi affari» nella capitale, «cercando al Nord d'Italia i veri sconti cambiari con carattere commerciale, quali si addicono a una banca di emissione». Ha pure cercato di restringerne la circolazione «sotto i 70 milioni (limite massimo legale concesso[gli], sperando che con questi affari sani fatti fuori di Roma potesse acquistare l'elasticità bancaria che [gli] mancava)». Coerentemente, quando «per iniziativa della Banca nazionale, e seguendo esempi precedenti, si costituì un gruppo di banche e di capitalisti decisi a difendere la rendita italiana all'estero e a impedire il rialzo artificiale del premio dell'oro all'interno [...], la Banca romana fu meditatamente lasciata fuori per non distrarla da quella che si credeva allora la sua opera di ricostituzione». Tali essendo le direttive da lui impartite, mai avrebbe potuto conferire al Tanlongo «l'incarico – come ei dice[va] – di ribassar la rendita e il cambio, quando un ben più potente gruppo intendeva alla tutela del credito⁵³ colla esplicita dichiarazione che il Tesoro dello Stato non ci entrava né direttamente né indirettamente e che quindi non avrebbe partecipato né ai vantaggi né alle perdite». Vi

⁵⁰ Sulle quali v. N. QUILICI, *Banca romana*, Milano 1935; L. DE ROSA, *Il Banco di Napoli e la crisi economica del 1888-1894*, I, *Tramonto e fine della gestione Giusso*, «Rassegna economica», 27 (1963), pp. 349-431; II, *Carestia di capitali*, ivi, 28 (1964), pp. 19-111; III, *Alla ricerca di una politica anticongiunturale*, 28 (1964), pp. 352-430; IV, *Il riordinamento bancario premessa per la liquidazione della crisi e l'inizio di una ripresa*, ivi, 29 (1965), pp. 88-146; *Storia del Parlamento italiano*, diretta da N. RODOLICO, XVIII, *Inchieste pubbliche*, a cura di D. NOVACCO, Palermo 1964, pp. 119-349; VITALE, *La riforma degli istituti di emissione*, I-III; M. PANTALEONI, *La caduta della Società generale di credito mobiliare italiano*, introduzione di G. DI NARDI, Milano 1977; MANACORDA, *Dalla crisi alla crescita*, pp. 43-63.

⁵¹ Cfr. VITALE, *La riforma degli istituti di emissione*, I, pp. 99-104; III, pp. 377-378.

⁵² ALV, b. 171, fasc. *Banca romana*, Sezione A, copia ms. della *Nota tecnica* per il Mordini, aggiunta autografa del Luzzatti (d'ora in poi: ALV, b. 171, ms. *Nota tecnica*).

⁵³ ALV, b. 171, ms. *Nota tecnica*, l'espressione «tutela del credito» è autografa.

si aggiunga che, quando nel settembre 1892 il citato gruppo bancario si era sciolto, aveva diviso tra i *partner* il 4,5 per cento. La qual cosa «dimostra[va] che in quel periodo i sostenitori del credito italiano poterono difendere la rendita e moderare i cambi facendo un utile discreto». Perché dunque il Tanlongo «avrebbe perduto in simiglianti operazioni, data pur l'ipotesi che il Tesoro l'avesse incitato a farle»?

Né mai il Tanlongo – continua il Luzzatti – mi parlò di queste perdite; né mai me ne parlò quando ero dimissionario, quando cioè avrebbe dovuto farlo se avesse ricevuto un incarico.

Ma come sarebbe stato ciò possibile sotto la mia amministrazione, io che non ho mai ammesso che il Tesoro dello Stato potesse direttamente o indirettamente partecipare ad alee di questa specie?

Aggiungasi che se un tale incarico io avessi dato, avrei richiesto i conti giorno per giorno e che essi sarebbero stati sindacati dal direttore generale del Tesoro al quale io, per costante e doverosa consuetudine, non sottraevo la cognizione di alcun affare.

Mi ricordo di un particolare che giova qui metter in rilievo: quando si pubblicò il progetto di legge sull'ordinamento degli istituti di emissione il 4 aprile 1892, il Tanlongo venne a dolersi con me di quel disegno, che, a suo avviso, nuoceva alla Banca romana. Quella sarebbe stata l'occasione di allegare a me questo conto delle perdite subite per incarichi del Tesoro!

Ma mi si conceda di entrare in alcuni maggiori particolari.

Io pregai il Tanlongo nella sua qualità di presidente della Camera di commercio di Roma – come ne pregai altre camere di commercio altrove – di vigilare sulle borse, dove gli avversari del credito italiano, accordati con quelli che operavano all'estero, facevano negli ultimi istanti della chiusura di borse, con domande forse combinate prima, salire i cambi e con l'annuncio dei cambi saliti impressionavano le borse estere e spingevano al ribasso della rendita. Il Tanlongo, con molta assiduità e fermezza, del che fui grato, adempì questo incarico del quale mi dava continuo ragguaglio, ma erano informazioni sulle tendenze del mercato e non su singole operazioni.

Certo qui vi è errore o equivoco, e almeno dell'equivoco cerco di darvi una spiegazione.

Il Tanlongo narrò all'onorevole di Rudinè e a me, parmi nei primi mesi del 1892, che alcuni francesi si erano volti a lui per grossi acquisti di vini in Italia: chiedeva presentazioni al ministro di Agricoltura per ditte principali del mezzodì, poiché questi francesi desideravano – diceva il Tanlongo – comperare senza far troppo rumore, anche per evitare il rapido rialzo dei prezzi incompatibile coi forti dazi francesi che i vini italiani dovevano pagare. Il governo, come era suo dovere, assecondò il Tanlongo, il quale si accordò col ministro del Tesoro di cederli al prezzo corrente i cambi per la Francia che avrebbero potuto originarsi per effetto di queste operazioni. Di ciò ricordo di aver avvertito subito il direttore generale del Tesoro a cui spettava la condotta dell'affare.

Credo che il Tesoro, poiché questa operazione sui vini non ebbe lo svolgimento che il Tanlongo sperava, non abbia acquistato [che] una piccolissima

somma⁵⁴: questo dovrebbe esser avvenuto negli ultimi giorni della mia amministrazione, ma, lo ripeto, sono cambi ceduti al prezzo corrente come tanti altri affari che il Tesoro faceva e fa con diverse ditte e banche. Se mai, la Banca romana avrà guadagnato una piccola provvigione normale o, al più, avrà ceduto al Tesoro i cambi alla ragione corrente, cioè senza guadagnare e senza perdere.

Un altro argomento, al dire del Luzzatti, poteva dare ragione dell'equivoco «ingeneratosi nella mente del Tanlongo», ed era che alcune banche di emissione (*in primis* la Banca romana) «agevolassero riporti a ditte notoriamente avverse al credito italiano» e che, «per ignoranza degli effetti o per desiderio di lucro, facessero operazioni (esse banche d'emissione), per colpa delle quali, acquistandosi la rendita qui in Italia e vendendola fuori, contribuivano, favorendo gli arbitraggi a nostro danno, a inacerbire il premio dell'oro». La qual cosa avveniva al fine di procurarsi specie metalliche all'estero. Ebbene, insiste il Luzzatti,

io, com'era mio dovere, sorvegliai con vigilante cura e segnalai queste tendenze nocevoli al credito dello Stato, e con telegrammi circolari spediti a tutte le banche di emissione, e a voce nell'occasione di conferenze collettive o singole coi direttori generali degli istituti di emissione, ho ricordato i loro doveri⁵⁵, poiché la mia condotta verso le banche fu sempre rigida. Ho rammentato l'obbligo che esse banche avevano per legge di cambiare i biglietti propri in specie metalliche; come, venute meno a quest'obbligo per le note vicende del mercato, fosse loro stretto dovere cooperare a temperare i cambi con l'estero, non ad aggravarli; a non acquistar rendita all'interno, con che si aumentava sempre più il dislivello fra il corso interno e il corso estero, cagione principale del premio dell'oro; le ammonivo a non favorire i riporti, a rompere la coalizione di coloro che accaparravano tutti i cambi con l'estero prodotti dalle ordinarie nostre esportazioni per aumentarne artificialmente la ragione, ed eccitavo le banche d'emissione ad acquistar piuttosto esse questi cambi mettendoli in vendita ai giusti prezzi. Esse, che avrebbero dovuto sostenere le spese del baratto in specie metalliche, non dovevano favorire le operazioni tendenti ad accrescere il premio dell'oro, e all'uopo – piccolo compenso ai vantaggi di quella specie di corso forzoso in cui si adagiavano – dovevano saper perdere per distribuir divise sull'estero ai veri commercianti che ne avessero bisogno.

Le banche di emissione avevano recepito tali osservazioni e si erano conformate ai suoi consigli, «anche per la severità degli ammonimenti e della vigilanza» esercitata. Illuminante, in proposito, la condotta della

⁵⁴ ALV, b. 171, ms. *Nota tecnica*, cancellato dal Luzzatti: «più di un milione e mezzo di lire».

⁵⁵ ALV, b. 171, ms. *Nota tecnica*, cancellato dal Luzzatti: «ai quali talvolta [parola illeggibile]».

Banca nazionale nel Regno d'Italia e della Banca nazionale toscana, le quali, «per romper la coalizione degli accaparratori del cambio», avevano immesso divise sul mercato, facendosi aprire dei crediti all'estero. Se anche la Banca romana si fosse comportata in tal modo, «e se avesse perduto, come altre banche d'emissione perdettero, non avrebbe compiuto che il proprio dovere». Egli sapeva, ad esempio, che per tenere basso «il premio dell'oro» sulla piazza di Firenze la Nazionale toscana era andata incontro a perdite, mentre su altre piazze lo stesso era accaduto alla Nazionale nel Regno d'Italia, ma ciò non gli aveva impedito di dire ai rispettivi direttori generali, Appellius e Grillo, che per gli istituti di emissione, i quali non barattavano più i loro biglietti, tali perdite rappresentavano «un *minimum* dei loro doveri verso l'economia nazionale e il Tesoro». Né del resto erano perdite da mascherarsi nei bilanci, ma anzi «da indicarsi come succedanei ineguali alle spese del baratto, che, contrariamente alla legge e per necessità di fatto, non si eseguiva più». Ne veniva che sarebbe stato impossibile «contrarre obblighi di rimborsi di perdite al Tesoro per la Banca romana», considerandosi le citate perdite degli equivalenti di obblighi diretti delle banche di emissione. Donde la conclusione:

Né io poi in queste operazioni mi ingerivo: le banche che perdevano per loro conto ne dovevano avere colla responsabilità la libertà, e, sorvegliando giorno per giorno il mercato, dagli effetti e da altri indizi desumevo se le banche di emissione cooperavano ad alleviare il cambio, stavano indifferenti e talora, anche per errore o per desiderio di lucro, perturbavano invece di giovare.

Tutto questo, [benché] non ve ne fosse bisogno, ho voluto chiarire con particolar cura, soggiungendo anche che a Roma, dove era la Banca Nazionale, non mi è mai venuta l'idea che il Tesoro potesse fare assegnamento sulla Banca romana in quest'opera di risanamento e di legittima difesa del credito italiano.

6. Nell'interfaccia tra le critiche rivolte al decreto abolitivo della riscontrata e la difesa autoassolutoria del Luzzatti trovano spazio alcune ulteriori considerazioni.

Quando una banca di emissione sconta cambiali non presta capitale proprio, ma capitale ottenuto in prestito dal pubblico. Sono infatti i portatori dei biglietti coloro i quali, accettandoli in pagamento, prestano il capitale a chi beneficia dello sconto. Il capitale della banca non è altro che una garanzia a supporto dell'emissione, in quanto la banca, esercitando una funzione di intermediazione tra gli scontisti che domandano il credito e i prestatori che lo concedono, ha interesse a che il denaro venga erogato a soggetti affidabili. Essa è tenuta a rispondere in solido, «col suo capitale, della bontà commerciale delle

cambiali, sulle quali al pubblico, e non all'intermediario, in ultima analisi, si domanda il credito». È questo un elemento importante, perché i portatori dei biglietti sono sempre dei «mutuanti senza *interesse*» di un capitale che rientra effettivamente in loro possesso solo col «pagamento» dei biglietti di banca. L'inconvertibilità delle banconote equivale perciò al «rifiuto di restituire il capitale preso a prestito»; viceversa, assicurare la convertibilità significa «restituire al paese il capitale, che a mezzo delle banche di emissione gli si è preso a prestito a scadenza, in complesso, di tre mesi»⁵⁶.

Movendo da queste premesse, i liberisti alla De Viti de Marco e alla Pantaleoni, alla Mazzola e alla Zorli non esitano a giudicare la riscontrata parte integrante di un «sistema di pluralità» (o anche di *free banking*), consentendo l'operazione di tenere «organicamente collegati» gli istituti tra loro e impedendo nel contempo «che uno di essi ecceda, perché l'eccesso viene tostamente conosciuto e riparato con una politica di contrazione degli sconti». Di più: il suo funzionamento è ritenuto paragonabile a quello di una *clearing house*, con la sola reale differenza che, mentre la prima opera tra banche di emissione, la seconda funziona con depositi e *chèques*. Donde l'assunto che il corretto funzionamento della riscontrata è non solo una cartina di tornasole della convertibilità dei biglietti di ciascuna banca, ma pure la prova dell'effettivo esercizio del diritto che ciascuna banca ha di chiedere il baratto dei biglietti di un'altra banca giacenti nelle sue casse. Dal momento che la domanda di baratto è «reciproca» e «contemporanea», la compensazione avviene «fino a concorrenza dei biglietti» posseduti «rispettivamente dalle due banche», mentre il cambio in moneta metallica si effettua «per la differenza di valori»⁵⁷.

Fino a quando la banconota è convertibile per il pubblico, non solo *de iure* ma *de facto*, il ricorso alla riscontrata non dà luogo ad alcun problema, in quanto ogni istituto di emissione deve essere pronto a onorare in ogni momento i propri biglietti indipendentemente dal soggetto presentatore; diverso è se la banconota circola *de facto*, ancorché non *de iure*, a corso forzoso: la riscontrata crea allora gravi «imbarazzi all'uno dei due istituti, il quale si vede *realmente* costretto dalla legge» a barattare in moneta metallica i suoi biglietti a favore dei

⁵⁶ Cfr. LA DIREZIONE [A. DE VITI DE MARCO, M. PANTALEONI, U. MAZZOLA, A. ZORLI], *L'ordinamento delle banche d'emissione in Italia*, «Giornale degli economisti», s. II, 6 (1893), pp. VII-X.

⁵⁷ LA DIREZIONE, *L'ordinamento delle banche*, pp. XX-XXI.

richiedenti, mentre di fronte al pubblico l'obbligo viene impunemente disatteso.

Esiste dunque una 'connessione logica' tra riscontrata e convertibilità, pur se negata da quanti, di fronte all'inconvertibilità *de facto* per il pubblico, praticano, se non proprio teorizzano, l'estensione della medesima inconvertibilità alle banche, limitando l'operazione alla permuta dei biglietti ed escludendo il «saldo in specie delle differenze di valore»⁵⁸. Il che è appunto quanto avviene col regio decreto del 30 agosto 1891, dal momento che vincola le banche alla «rispendita» dei biglietti rimasti nelle casse dell'istituto creditore e le libera dall'obbligo del baratto integrale dei rispettivi biglietti *hinc et inde* posseduti, facendo venir meno, come già notato, il solo controllo efficace sulla circolazione e spianando in pari tempo la strada al corso forzoso, ufficialmente reintrodotta dal Sonnino nel 1894.

Il principio della «rispendita» intacca inoltre il «concetto fondamentale» del biglietto di banca e demolisce «il criterio delle garanzie sulle quali riposa la sua emissione», sconvolgendo il sistema della circolazione fiduciaria. Ciò accade perché la «vera garanzia» del biglietto sta, come scrive il Boccardo, non tanto nel capitale e/o nella riserva, quanto piuttosto nel portafoglio. Infatti, il capitale di una banca è il «patrimonio degli azionisti e serve a malleveria della solidità dell'ente sociale». Anche se immobilizzato, esso non nuoce alla solidità del biglietto, purché, a fare da *pendant*, vi sia un portafoglio di prim'ordine e a breve scadenza; analogamente, la riserva metallica rappresenta per il biglietto una sicurezza aggiuntiva, ma del pari suppone la bontà e la liquidità del portafoglio. A che cosa però si riduce il portafoglio se una banca di emissione «spende e rimette in circolazione biglietti ch'essa non ha creati, ma che furono emessi da altri Istituti in corrispettivo di un portafoglio sulla formazione del quale non ha essa esercitato il menomo controllo»⁵⁹? La risposta sta, ovviamente, *in re ipsa*, ma il decreto del 30 agosto non ne tiene conto, rigettando esso due elementari principi di diritto e di economia in materia bancaria: l'individuale responsabilità degli atti compiuti (l'istituto che emette biglietti è esonerato dal darne malleveria) e la necessità di rendere palesi la «natura delle operazioni» su cui poggiano

⁵⁸ LA DIREZIONE, *L'ordinamento delle banche*, pp. XXI-XXII.

⁵⁹ G. BOCCARDO, *La lue bancaria e la sua cura*, «Nuova antologia», s. III, 128 (1893), p. 423. Cfr. pure M. FERRARIS, *La nuova Banca d'Italia*, «Nuova antologia», s. III, 129 (1893), pp. 41-79; A.J. DE JOHANNIS, *Il baratto dei biglietti di banca*, «Nuova antologia», s. III, 129 (1893), pp. 413-428.

l'emissione e il tasso stesso «di fiducia e di credito» attribuibile all'istituto emittente⁶⁰.

Ciò detto, occorre aggiungere che il medesimo decreto è solo l'ultimo di una lunga serie di precedenti errori che travalicano le specifiche responsabilità del Luzzatti (e del Chimirri) e che investono la conduzione bancaria e, più in generale, la politica finanziaria del Paese, a partire almeno dalla metà degli anni Ottanta⁶¹, quando si registra un rilevantissimo incremento della spesa pubblica⁶², fronteggiato non solo tramite l'aggravio dell'imposizione indiretta e l'accensione di nuovi debiti, ma pure attraverso l'espansione dei crediti e degli sconti bancari: dalla proroga più volte ripetuta del corso legale della cartamoneta dei singoli istituti di emissione all'insufficienza delle riserve metalliche, dall'innalzamento del rapporto fra medio circolante e riserva metallica, come pure tra medio circolante e capitale sociale, alla tolleranza di una circolazione che supera persino tali limiti, dalle immobilizzazioni in attività confliggenti con la natura degli istituti di emissione agli ostacoli e limitazioni di vario genere frapposti alla conversione dei biglietti, dall'inadeguato, e talora scorretto, uso dello sconto da parte delle banche e del Tesoro, soprattutto nelle speculazioni e negli arbitraggi di borsa, all'impiego improprio, quando non del tutto erroneo, della cambiale, intesa non più come espressione di 'affari commerciali', bensì come strumento di credito immobiliare.

PAOLO PECORARI
Università di Udine

⁶⁰ Per analogia, cfr. le considerazioni di G.B. PITTALUGA, *La monetizzazione del Regno d'Italia*, in *Il progresso economico dell'Italia. Permanenze, discontinuità, limiti*, a cura di P. CIOCCA, Bologna 1994, pp. 194-195.

⁶¹ Sulle quali v. LUZZATTO, *L'economia italiana*, pp. 187-206; S. LA FRANCESCA, *Storia del sistema bancario italiano*, Bologna 2004, pp. 37-43; cfr. pure A. M. SANNUCCI, *Molteplicità delle banche di emissione: ragioni economiche ed effetti sull'efficacia del controllo monetario (1860-1890)*, in *Ricerche per la storia*, I, pp. 181-218.

⁶² Cfr. MORI, *L'economia italiana*, pp. 34-35; inoltre, CONFALONIERI, *Banca e industria*, I, pp. 30-39; M. WARGLIEN, *Investimento industriale e instabilità finanziaria in Italia. 1878-1913*, «Rivista di storia economica», n. s., 4 (1987), pp. 384-439.